

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  
ESTERNA

(a norma dell'art. 7 comma 6, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.  
165 e dell'art. 110 comma 6 del D. legisl. 18 Agosto 2000, n. 267)

RAP  
330

COMUNE DI VIGODARZERE

Regolamento di disciplina

Il sottoscritto Messa Comunale dichiara di  
aver pubblicato, il presente atto, all'Albo Pretorio  
del Comune dal 9 SET. 2008 al 4 OTT. 2008  
Vigodarzere, li 10 OTT 2008



IL MESSO COMUNALE  
Il Piccolo Tommaso

*h*



## *Art. 1 – Conferimento di incarichi*

1. Il presente articolo ed i successivi disciplinano i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007 n. 244 e dell'art. 46 del D.L. 25.6.2008, n. 112.
2. Ai fini dei predetti articoli si intendono:
  - a. per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
  - b. per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
  - c. per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
  - d. per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione professionale, occasionale, o della collaborazione coordinata e continuativa, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, altamente qualificata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente, e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Le predette disposizioni regolamentari non si applicano:
  - a. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
  - b. agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore, quali, ad esempio, gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara;
  - c. agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità, quali, ad esempio il Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs 81/2008;
  - d. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
  - e. agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
  - f. agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
  - g. agli incarichi che rientrano in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, come disciplinate dall'art. 10) comma 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e consistenti, a titolo esemplificativo, in attività di vigilanza all'esterno delle sedi scolastiche, di sorveglianza delle aree verdi attrezzate, nel trasporto di persone nel contesto di attività sociali coordinate territorialmente.

### *Art. 2 - Competenza e presupposti per il conferimento degli incarichi*

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare, e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
  - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
  - b. il Responsabile del Servizio competente deve avere, preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate al comma 2, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
  - c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il Responsabile di Servizio competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente di cui alla lettera b) del comma 1 secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail all'ufficio del Personale, affinché venga verificato, nel termine di dieci giorni, se tra i dipendenti dell'Ente esistono la professionalità richieste e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto.
3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione aventi ad oggetto attività di studio, di ricerca o consulenze deve essere sempre effettuato con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o programmate in provvedimenti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, nonché quelli di lavoro autonomo di natura occasionale di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal Responsabile di Servizio competente che esplicita le condizioni previste al comma 1 nell'atto con cui viene disposto l'incarico.

### *Art. 3 - Requisiti per il conferimento degli incarichi*

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. I candidati debbono essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;



- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

*Art. 4 - Procedure per il conferimento degli incarichi*

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione dei *curricula* professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
  - a. avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per almeno cinque giorni consecutivi;
  - b. procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
  - a. definizione circostanziata dell'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa del Comune di Vigodarzere;
  - b. i requisiti culturali e professionali richiesti;
  - c. durata dell'incarico;
  - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e. compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f. i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* professionale, a cui può aggiungersi, il colloquio e/o l'offerta economica);
  - g. il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
  - h. indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. Il Responsabile di Servizio competente all'affidamento dell'incarico procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. La valutazione, nei casi di incarico con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:
  - a. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
  - b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - c. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
  - d. ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori iter di selezione.

*Art. 5 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 71 e 72, il Responsabile di Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
  - a. quando le procedure selettive di cui all'art. 72 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
  - b. in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 72;
  - c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
  - d. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
2. Non comportano l'utilizzo di procedure comparative, né obblighi di pubblicità, gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità (ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili).

*Art. 6 – Contratto di incarico*

1. Il Responsabile del Servizio stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
  - a. generalità del contraente;
  - b. l'oggetto della prestazione professionale;
  - c. le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - d. il luogo in cui viene svolta la prestazione;
  - e. il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
  - f. l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
  - g. nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto devono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.



*Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*

1. Il Responsabile di Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, all'incaricato può essere richiesta la presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

*Art. 8 – Proroga del contratto di incarico*

1. La proroga del contratto di incarico stipulato può avvenire, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare.

*Art. 9 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi*

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Il Responsabile di Servizio competente trasmette al Responsabile dei Servizi Amministrativi ed Affari Generali copia del provvedimento di conferimento dell'incarico affinché provveda entro due giorni lavorativi dalla ricezione alla pubblicazione sul sito internet del provvedimento stesso, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e del compenso.
3. Dalla data di pubblicazione sul sito internet del conferimento dell'incarico decorre l'efficacia dell'incarico stesso, che resterà pubblicato ininterrottamente per almeno quindici giorni successivi.
4. Il Responsabile dei Servizi Informativi attesterà l'avvenuta pubblicazione con apposita certificazione trasmessa al Responsabile competente.
5. Il Responsabile di Servizio competente comunica alla Corte dei Conti gli incarichi di consulenza i cui compensi risultino superiori ai 5 mila euro.

*Art. 10 – Limiti di spesa per gli incarichi*

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del Comune di Vigodarzere.
2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al Responsabile dell'ufficio ragioneria, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.